



Ultimi giorni per la presentazione dello " Spesometro " - Comunicazione operazione rilevanti ai fini IVA anno 2012

Il **31 gennaio** scade il termine per la presentazione dello spesometro per le associazioni con versamento trimestrale, come le associazioni in regime 398.

La scadenza originaria del 21 novembre 2013 è stata di fatto prorogata con il Comunicato stampa del 7 novembre 2013, in cui l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che *"la comunicazione delle operazioni Iva relative all'anno 2012 può essere validamente effettuata tramite i servizi telematici Fisconline o Entratel fino al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii"*.

Soggetti obbligati e soggetti esclusi dalla comunicazione

Sono obbligate alla comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta.

Quindi, come per l'anno passato, anche le associazioni sportive dilettantistiche titolari di partita IVA sono obbligate ad inviare la comunicazione **limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali** (ad esempio prestazioni pubblicitarie e sponsorizzazione) comprese quelle in **regime forfetario legge 398/91**.

Sono escluse da tale adempimento le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono esclusivamente attività istituzionale e come tali non hanno la Partita Iva ma solo il codice fiscale.

Operazioni da inserire nella comunicazione

Vanno comunicate con riferimento all'anno 2012:

- le operazioni effettuate per le quali è stata emessa fattura
- le operazioni ricevute da parte di soggetti titolari di partita Iva (ad es fornitori) per acquisti fatti nell'esercizio di impresa

ATTENZIONE

Diversamente da quanto fatto nell'anno precedente (comunicazione presentata ad aprile 2012 riferita all'anno 2011) non ha più importanza l'importo di queste fatture: bisogna comunicare anche quelle di valore inferiore a tremila euro.

Solo per le operazioni senza obbligo di fatturazione rimane invece vigente il limite di euro tremilaseicento, iva inclusa. Ne consegue che l'associazione dovrà comunicare anche i corrispettivi non fatturati, ma risultanti da scontrino fiscale o ricevuta fiscale, qualora di importo unitario superiore ad € 3.600.

Nessuna comunicazione deve essere fatta in relazione:

- alle entrate c.d. "istituzionali" quali le quote associative e i corrispettivi specifici ex art 148 3° comma TUIR;
- alle fatture ricevute per acquisti inerenti alla sfera istituzionale

Per gli acquisti di beni e servizi "promiscui", cioè riferiti indistintamente alla sfera commerciale e a quella istituzionale, dovrebbero essere oggetto di comunicazione per l'intero importo, e ciò in quanto oggetto della registrazione nei registri IVA è l'intera fattura, ancorché la detrazione dell'imposta avvenga solo parzialmente.

Se, invece, per scelta del sodalizio sportivo, la detrazione dell'imposta addebitata in sede di acquisto del bene o del servizio "promiscuo" non è stata esercitata, in ragione della difficoltà di individuare la parte imputabile alla sfera commerciale, sembrerebbe corretto non comprendere l'operazione nella comunicazione, sempreché l'ente non abbia computato tale fattura fra gli acquisti promiscui ai fini delle imposte sui redditi.

Operazioni non soggette alla comunicazione.

Oltre alle operazioni inerenti alla sfera istituzionale, i sodalizi sportivi non dovranno comunicare, al pari di tutti gli altri soggetti, una serie di operazioni già soggette ad altri obblighi di comunicazione tra le quali si segnalano le seguenti

- a) le importazioni e le cessioni all'esportazione;
- b) le operazioni intracomunitarie (già oggetto di comunicazione con modello Intra);
- c) le operazioni che costituiscono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria tra cui in via non esaustiva:
 - Contratti di somministrazione di Energia Elettrica;
 - Contratti di Assicurazioni;
 - Contratti d'appalto, somministrazione e trasporto;
 - Utenze telefoniche;
 - Premi assicurativi esteri;
 - Utenze idriche;
 - Utenze del gas;

- d) le operazioni attive e passive pari o superiori a euro 3.600, effettuate nei confronti di soggetti non passivi ai fini Iva (soggetti non in possesso di P.Iva), non documentate da fatture, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Modalità di predisposizione della comunicazione

La comunicazione può essere effettuata inviando i dati:

- in forma analitica;
- ovvero, in forma aggregata.

L'opzione esercitata, tramite il modello allegato al provvedimento direttoriale, è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di trasmissione sostitutiva.

L'opzione per l'invio dei dati in forma aggregata non è, tuttavia, consentita per la comunicazione relativa alle seguenti fattispecie:

- a) acquisti da operatori sanmarinesi;
- b) operazioni con produttori agricoli di cui all'art. 34, co. 6, del D.P.R. n. 633/1972;
- c) acquisti di beni e prestazioni di servizi legate al turismo di cui sopra.

Per i dati da comunicare in forma analitica o in forma aggregata si rimanda al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 02/08/2013

Periodo di riferimento

Trattandosi di un adempimento IVA occorrerà fare riferimento alle operazioni relative all'attività commerciale poste in essere nell'anno solare e ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente sportivo abbia scelto di operare con un esercizio di durata diversa dall'anno solare stesso (ad. es. 01/09 – 31/08 dell'anno successivo).

Modalità di invio della comunicazione

La comunicazione va trasmessa esclusivamente in via telematica:

- direttamente dal contribuente
- tramite un intermediario abilitato

Scaduti i termini, il contribuente può integrare la comunicazione presentandone una nuova entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza, senza incorrere in alcuna sanzione.

L'omesso invio della comunicazione o la trasmissione di dati incompleti o non veritieri comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.